



DETERMINAZIONE N. **2031** del **04 OTT. 2015** Atti n. 1202/01 – All. 175 CB

**CONVENZIONE ATTIVA CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA OSPEDALE VALDUCE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI NEUROCHIRURGIA**

**IL DIRETTORE GENERALE,**

**PREMESSO** che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

**RICHIAMATA** la determinazione n. 1913/15, in atti 1202/01, con la quale è stata formalizzata la convenzione in oggetto, per l'anno 2015;

**CONSTATATO** che la Fondazione, con nota 9.8.2016, in atti 1202/01, ha comunicato alla Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata Ospedale Valduce la disponibilità al rinnovo della collaborazione in oggetto, come da testo di convenzione allo scopo predisposto e trasmesso con la predetta nota, al fine di formalizzare il rapporto per il periodo 1.1.2016/31.12.2017;

**DATO ATTO** che il Rappresentante della Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata Ospedale Valduce ha dichiarato che è in possesso di tutti i requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività sanitaria, e che ha ottenuto il provvedimento regionale di accreditamento;

**DATO ATTO**, altresì, che la Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata Ospedale Valduce ha dichiarato con nota 22.8.2016, in atti 1202/01, che la convenzione in oggetto non serve ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accREDITAMENTO con il SSR;

**RICHIAMATO** l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003, per mezzo del quale le Fondazioni IRCCS attuano misure idonee di collegamento e sinergie con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università e Istituti di riabilitazione e analoghe strutture a decrescente intensità di cura, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art. 1, comma 2, punto a) della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che dispone, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, che gli Enti sanitari lombardi collaborino tra loro;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la Giunta Regionale–Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.00G2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:

a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la



*cf*



DETERMINAZIONE N. **2031** del **04 OTT. 2016** Atti n. 1202/01 – All. 175 CB

corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;

b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;

c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;

d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

**PRECISATO** che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esisterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;

b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà all'Ufficio Affari Generali i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

**RISCONTRATO** che il Responsabile dell'U.O.C. di Neurochirurgia, Dott. Paolo Rampini, ha espresso, con nota mail 29.2.2016, in atti 1202/01, la propria disponibilità ad accedere alla proposta di rinnovo del rapporto, accettando le condizioni stabilite dalla Direzione Strategica, precisando che le prestazioni in oggetto vengono rese dai sanitari della suddetta U.O.C. in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato, e comunque presso la Struttura richiedente, con un compenso pari ad € 258,23/accesso oltre il 15% quale rimborso spese di gestione alla Fondazione calcolato sul predetto compenso;

**VERIFICATO** che la Direzione Strategica, nell'incontro del 29 giugno scorso, ha confermato di rinnovare la convenzione per il periodo proposto;

**PRECISATO** che:

a) gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola verranno registrati sul C.E. n. 750522 mentre il rimborso spese di gestione sul C.E. 750455 del bilancio del corrente esercizio;

b) i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato verranno imputati al C.E. n. 501042 del bilancio del medesimo esercizio;

ef





DETERMINAZIONE N. **2031** del **04 OTT. 2016** Atti n. 1202/01 – All. 175 CB

**PRECISATO**, inoltre, che l'attività in parola si configura come prestazione ad elevata specializzazione resa nell'ambito di una collaborazione con strutture sanitarie ed enti universitari, così come già richiamato nel D.Lgs n. 288/2003, art. 8 comma 4, si ritiene di aderire alla richiesta di cui sopra;

**DATO ATTO** che – nelle more dell'adozione del presente provvedimento – le prestazioni in parola sono state rese;

**ATTESO** che la formalizzazione del rapporto in oggetto avviene soltanto ora, in quanto, con l'insediarsi della nuova Direzione, la stessa ha inteso effettuare una ricognizione in ordine all'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di una Struttura Privata Accreditata;

**PRESO ATTO** che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è legittimo;

**CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

#### DETERMINA

1. di formalizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Neurorichirurgia con Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata Ospedale Valduce, per il biennio 2016/2017, tramite i sanitari afferenti all'U.O.C. di Neurochirurgia, diretta dal Dott. Paolo Rampini, alle condizioni previste dal contratto in atti, sub all.to 174;
2. di stabilire che i compensi previsti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, svolte dai sanitari interessati in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, saranno attribuiti agli stessi per il 60% del loro importo, (e che la quota pari al 15% quale rimborso spese di gestione alla Fondazione dovrà gravare sul compenso lordo spettante), prestazioni che saranno considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, precisando che il restante 40% sarà introitato dalla Fondazione;
3. di registrare sul C.E. n. 750522 del bilancio del corrente esercizio gli importi derivanti dall'attività della convenzione in oggetto e sul C.E. n. 750455 le relative spese gestionali;
4. di imputare al C.E. 501042 del bilancio del medesimo esercizio i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato, per l'attività svolta;
5. di impegnare l'U.O.C. Economico Finanziaria ad informare dell'avvenuto incasso delle fatture emesse l'Ufficio Affari Generali, che provvederà a comunicare all'U.O.C. Risorse Umane gli importi da corrispondere al personale interessato;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R.

*Handwritten signature*





DETERMINAZIONE N. **2031** del **04 OTT. 2016** Atti n. 1202/01 – All. 175 CB

Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
(Dott. Roberto Alberti)

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **04 OTT. 2016** AL N. **2031**

UOS/UOC proponente	Ufficio Affari Generali	
Responsabile del procedimento:	Maria Teresa Bottanelli	
Pratica trattata da	Claudia Baccini	

ef

